



Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Raffineria Isab Impianti Nord

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO A21

ALLEGATO A21_04: AUTORIZZAZIONE RECUPERO PRODOTTO OLEOSO



*Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
Rifiuti e Bonifiche*

Protocollo A2645 UDA del 13 NOV. 2006

Fuff

Allegati

Oggetto: Società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Notifica Decreto n. 208
del 10 novembre 2006.

ANTICIPATA VIA FAX



ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.
Ex SS, 114 km. 146
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

e, p.c.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
c/o Ministero dell'Ambiente
e la Tutela del Territorio
Via C. Colombo, 44
ROMA

Provincia Regionale di Siracusa
Via Malta, 100
SIRACUSA

ARPA SICILIA
Via Ugo La Malfa, 169
PALERMO

Sindaco del comune di Priolo G.
Via N. Fabrizi
96100 PRIOLO GARGALLO (SR)

A.R.T.A.
Servizio V.I.A. - V.A.S.
Via Ugo La Malfa, 163
PALERMO



Rifiuti e Bonifiche

13/11/2006 18:13 091342871

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
PALERMO

Si notifica, il Decreto n. 208 del 10/11/2003 con il quale questo Ufficio ha provveduto ad autorizzare la Società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., al recupero di sostanze oleose, codice CER 050105*, fino ad un massimo di 10 mc/orz.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del decreto sopracitato, affinché provveda alla sua pubblicazione.



IL DIRETTORE DEL SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
(Avv. Giorgio Colajanni)

Colajanni



Sempre con rifiuti

Raffinerie e Bonifiche

90141 Palermo - Via Caltanissetta, 2 - Tel. +39 (091) 0739200/163 Fax +39 091 8413871 - agenziarom@regione.sicilia.it

15/11/2006 10:13 291342871

Decreto n° 28



Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque Settore Rifiuti e Bonifiche

Il Dirigente di Settore

- VISTO L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, relativo all'istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.P. Reg. n. 57494/1/S.G. del 27 febbraio 2006, di nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006;
- VISTO il comma 10 dell'art. 7 della l.r. n. 19/2005, che prevede che il Direttore generale dell'Agenzia nomini i direttori di settore, ai quali competeranno le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1703 del 28 febbraio 2006, con il quale è stata avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- VISTO il D.D.G. n. 5 del 16 marzo 2006, con il quale è stato nominato il Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche";
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 02/04/2006 - Norme in materia ambientale - Parte IV - il quale ha abrogato, tra l'altro, il D.lgs. n. 22/97 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi);
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1165 del 18-12-2002;
- VISTA la nota n. 22044/2 del 28/05/03, con la quale la Commissione Europea - Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1250 del 30/9/2004, pubblicata nella G.U.R.S. n. 10 del 11/10/2004, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2002, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 966 del 07/11/2002 con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/97, al recupero e al rifiuto estratto dalla felda idrica sottostante la stessa Raffineria, costituito da prodotto oleoso - CER 050105 - perdite di olio -, nell'impianto di distillazione primaria interno alla Raffineria per un quantitativo massimo di 5 mc/giorno (operazione R3);
- VISTA l'istanza della Soc. ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria ISAB - Impianti Norri, prot. PR/92/NA/MB del 08/08/2006, esposta al prot. n° 1504 del 13-06-2006 e la successiva nota del 20/09/06, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 210, del D.lgs. n. 152/06, l'autorizzazione, al recupero di prodotti oleosi negli impianti di distillazione primaria della Raffineria, fino ad un massimo di 10 mc/g, e modifica della Ordinanza n. 966 del 07/11/2002, art. 1 lett. e).

13/11/2006 10:17 NS1342871

Decreto n° 06

VISTA

la nota del 17/07/06 con la quale la ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. in riscontro alla richiesta dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 3202 del 06/07/06 ha trasmesso la documentazione ed i chiarimenti richiesti;

VISTA

la fidejussione n. 1930/110/302538 (ex 190011110000021882) del 29/08/2006 di € 6.444.000,00 valida fino al 31/12/2006, del Banco di Sicilia Spa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di recupero del rifiuto estratto dalla falda sottostante la Raffineria di cui all'Ordinanza n. 966 del 7/11/2002.

CONSIDERATO

che per il recupero di 10 mc/h del rifiuto CER 050105* - perdite di olio, la Società dovrà produrre nuove garanzie fidejussoria;

RITENUTO

di poter procedere, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla modifica dell'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 966 del 07/11/2002, art. 1 lett.a), risolta alla ERG - Raffinerie Mediterranee Spa, con sede legale in via ex SS. 114, Km. 146 Priolo (SR), nella parte riguardante il recupero del rifiuto CER 050105* perdita di olio, fino ad un massimo di 10 mc/h.

Per quanto sopra espresso:

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 966 del 07/11/2002, art. 1 lett. a), risolta alla AgipPetroli - Raffinerie di Priolo, oggi ERG - Raffinerie Mediterranee Spa, con sede legale in via ex SS. 114, Km. 146 Priolo (SR), è estesa fino ad un massimo di 10 mc/hora per l'operazione di recupero (RC) del rifiuto CER 050105* - perdita di olio, proveniente dalle operazioni di mosse in sicurezza e bonifiche presso il Sito industriale di Priolo Gargallo (SR).
La presente autorizzazione ha validità fino al 07/11/2007 e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 2

Sono fatte salve le prescrizioni e gli obblighi di cui all'art. 2 lett. b), c) e d) dell'Ordinanza n. 966 del 07/11/2002.

Art. 3

Il Comune di Priolo presterà ogni possibile collaborazione per la migliore esecuzione delle opere di messa in sicurezza di emergenza ed effettuerà le necessarie verifiche informando l'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque in caso di inadempienza della presente autorizzazione, ferma restando le ordinarie competenze degli organi di controllo.

Art. 4

L'avvio dell'attività autorizzata ai sensi del presente decreto è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, in relazione al quantitativo autorizzato di rifiuti da smaltire ed alla validità del presente decreto, con l'obbligo di provvedere al loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT.

Art. 5

Quando a seguito di controlli successivi all'avvio delle operazioni autorizzate, queste non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o intervenute in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti ed Organi anche per quanto riguarda la esecuzione del progetto, che dovranno essere ottenute ed osservate prima dell'inizio dell'attività.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di imprese individuali, dei soci amministratori della società in forma collettiva e di accomandanti della società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore

Decreto n° 108

tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Art. 6 La Provincia Regionale di Siracusa, il Comune di Priolo G. ed il C.A.P. di Siracusa effettueranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 7 Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 8 Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre alle citi date, al Comune di Priolo G. (SR), alla Provincia Regionale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'Albo nazionale gestori ambientali e al Servizio VAS - VIA dell'Assessorato regionale territorio e Ambiente, e sarà pubblicata per estratto nella G.U.R.S..

PAI FEMO

11 0 NOV 2008


**IL DIRETTORE DEL SETTORE
RIFIUTI E BONIFICHE
(Avv. Giorgio Colejanni)**
g. Colejanni


 p.c.c.
[Signature]